

Allegato A

LINEE GUIDA SUI LIVELLI PARTECIPATIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO. 36, COMMA 5, L.R. 65/2014 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" E DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO 4/R/2017.

CAPO I - Oggetto e definizioni

Articolo 1 - Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 36 comma 5 della l.r. 65 del 2014 "Norme per il governo del territorio" e dell'articolo 17 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 febbraio 2017, n.4/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione", le presenti linee guida disciplinano gli uniformi livelli partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie di atti di governo del territorio, nel rispetto dei livelli prestazionali individuati dall'articolo 16 del suddetto regolamento.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente disciplina, valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento 4/R/2017.

CAPO II - Livelli partecipativi

Articolo 3 - Livelli partecipativi uniformi per tutti gli atti di governo del territorio

1. I livelli partecipativi di cui al presente articolo costituiscono livelli minimi essenziali per tutti gli atti di governo del territorio. I livelli partecipativi di cui agli articoli 4 e 5, diversificati per tipologia di pianificazione, sono livelli ulteriori e specifici, rispetto a quelli individuati nel presente articolo.

2. Costituisce livello partecipativo di tutti gli atti di governo del territorio la previsione, fin dal programma delle attività di informazione e partecipazione, delle seguenti modalità partecipative:

- a) Sintesi dei contenuti propri dell'atto di governo del territorio, come definiti al momento dell'avvio del procedimento, quale documento di introduzione al processo partecipativo, diretto a garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità dello stesso;
- b) Creazione della pagina web del garante nella quale indicare e inserire l'indirizzo di posta elettronica del garante, il programma delle attività di informazione e partecipazione, il documento di cui alla precedente lettera a) e il costante aggiornamento delle attività in itinere;
- c) Almeno una forma di partecipazione digitale, in quanto potenzialmente idonea a raggiungere chiunque abbia interesse a partecipare indipendentemente dalla scala e tipologia di piano;
- d) Uno o più incontri pubblici, adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento 4/R/2017, spetta al garante graduare e adeguare le modalità partecipative ulteriori, e comunque nel rispetto di quelle di cui al comma 2, in base alla scala territoriale di pianificazione e alla dimensione e tipologia degli interessi coinvolti.

Articolo 4 - Livelli partecipativi della pianificazione territoriale

1. Costituisce livello partecipativo di ogni livello di pianificazione territoriale, ulteriore rispetto a quello previsto al precedente articolo 3, comma 2, la previsione di una modalità partecipativa avente ad oggetto esclusivamente lo statuto del territorio, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 65/2014.

Articolo 5 - Livelli partecipativi della pianificazione urbanistica

1. Costituisce livello partecipativo di ogni livello di pianificazione urbanistica, ulteriore rispetto a quello previsto al precedente articolo 3, comma 2, la previsione di una modalità partecipativa avente ad oggetto esclusivamente le trasformazioni urbanistiche ritenute più rilevanti per l'Ente.

Articolo 6 - Livelli partecipativi della pianificazione settoriale e degli accordi di programma

1. Ai piani di settore e agli accordi di programma, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli, solo quando gli stessi siano qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della l.r. 65/2014, ovvero qualora producano effetti territoriali o comportino variazione agli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della medesima legge regionale.

Articolo 7 - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni delle presenti linee guida si applicano ai procedimenti di cui al titolo II, capi I e II e di cui al titolo III, capo I della l.r. 65/2014, avviati successivamente alla entrata in vigore delle stesse.